



COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 92 del 06/07/2018

PROPOSTA N.ro 98 dell'Area AREA URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP - DEMANIO MARITTIMO - DIREZIONE E PROGETTAZIONE OO.PP. Ufficio UFFICIO EDILIZIA-SUAP-DEM.MAR.-DEIR. OO.PP

OGGETTO: Disciplina dell'orario delle attività di intrattenimento musicale all'aperto

IL SINDACO

VISTA la L.R. 17/07/2007 n. 23 ad oggetto: *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2011 ad oggetto: *“Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23 recante Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali”*;

VISTO, in particolare l'Allegato 2 dell'anzidetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2011 ad oggetto: *“Criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi”*;

VISTA Legge 26/10/1995, n. 447 ad oggetto: *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;

VISTO il D.P.C.M. 01/03/91 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/97 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;

VISTO il D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di spettacoli”*;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008 ad oggetto: *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”*;

DATO ATTO che il Comune di Silvi è attualmente privo di un piano di classificazione e zonizzazione acustica;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell'approvazione di apposito regolamento comunale, in particolare dell'approvazione del piano di zonizzazione acustica, disciplinare gli orari inerenti le emissioni sonore provenienti dagli esercizi pubblici che svolgono intrattenimento musicale all'aperto tenendo presente le esigenze di cittadini residenti, di turisti e di operatori economici locali che si adoperano per l'intrattenimento e la promozione turistica del territorio;

RILEVATA la suddetta necessità soprattutto al fine di tutelare e garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATO che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico;

VISTA, in particolare, la sentenza Cass. Civ. Sez. II , n. 28386 , 22.12.2011 che ritiene, altresì, legittimo, anche in assenza del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, applicare il valore limite differenziale. Essa, tra l'altro, così testualmente recita “ ...omissis...*In questa prospettiva, si deve ritenere che il D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 8 operi un richiamo (soltanto) al D.P.C.M. 1 marzo 1991, art.6 comma 1, in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio, ma non escluda, in attesa della zonizzazione acustica, l'operatività dei limiti differenziali di cui al medesimo art. 6, comma 2 i quali rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, di protezione della salute pubblica, e che sono applicabili in tutte le zone, tranne in quelle esclusivamente industriali. In altri termini, il significato della norma transitoria del D.P.C.M. del 1997, art. 8 tutto interno ai valori limite assoluti, consiste nel rendere ancora operanti, in attesa della suddivisione del territorio comunale, i precedenti limiti di accettabilità dettati dal D.P.C.M. del 1991, art. 6, comma 1, anziché i nuovi e diversi valori compresi nella tabella C dell'allegato 3 al più recente D.P.C.M.*”;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare gli artt. 50;

VISTA la Delibera del Commissario – Giunta n. 121 del 21/06/2018 ad oggetto: “*Delibera di determinazione dei limiti edittali delle sanzioni previste da ordinanze e regolamenti comunali ai sensi degli artt. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000 e 16 della L. n. 689/81*”;

ORDINA

Le attività di intrattenimento musicale all'aperto ed autorizzate ai sensi degli artt. 68 o 69 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773) o non soggette ad autorizzazione, che prevedono l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, devono cessare:

- **Entro le ore 01:00** del giorno successivo, nelle giornate **dal lunedì al giovedì** e la **domenica**;
- **Entro le ore 02:00** del giorno successivo, nelle giornate **dal venerdì al sabato**.

Durante l'orario di svolgimento delle attività, non si devono comunque superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/1999, i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno, i valori limiti assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Resta l'obbligo degli operatori esercenti le attività di intrattenimento musicale di munirsi del documento di valutazione di impatto acustico dal quale si evinca il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si rimanda alle disposizioni regionali e nazionali in materia.

Eventuali deroghe per eventi speciali saranno accordate dal Sindaco con emissione di apposita ordinanza e previa motivata istanza nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2011, in particolare allegato 2, con l'obbligo di presentazione del documento di previsione dell'impatto acustico.

Ove non espressamente previsto per legge, per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa pari a € 300,00, come previsto con Delibera del Commissario – Giunta n. 121 del 21/06/2018.

È revocata ogni precedente ordinanza in contrasto con la presente.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione, da parte di chi vi abbia interesse.

SILVI, li 06/07/2018

Il Responsabile
SCORDELLA ANDREA